



Giunta Regionale
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Politiche Industriali

Commissione Regionale per l'Artigianato

AL COMUNE DI REGGIO EMILIA

AI COMPONENTI DELLE CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIALE ALDO MORO 22
40127 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
VIA FRANCESCO TORTA 8/10
29100 PIACENZA

Oggetto: Parere su attività di estetista - cooperativa

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dal COMUNE DI REGGIO EMILIA in data 22 novembre 2007 prot.n. 12062/06 in merito all'oggetto, nella seduta del 02/04/2008 ha deciso quanto di seguito.

La legge sull'estetica 1/1990 all'art. 4 comma 5 prevede "...": Chiaramente il legislatore ha inteso rispondere ad esigenze di clienti che per malattia, o altro impedimento o per motivi di lavoro (es.: attori, modelle) non possono recarsi presso la sede dell'impresa di estetica. E, normalmente, i Regolamenti comunali sull'attività di estetica rispecchiano tale impostazione.

Nel caso prospettato nel quesito, invece, la richiesta di prestazioni non verrebbe da singoli clienti bensì da imprese per far fronte a carenze di personale.

In sostanza, la cooperativa vorrebbe poter fornire proprio personale ad altre imprese, attività che è vietata dalla vigente legislazione del lavoro in quanto si configurerebbe come somministrazione illecita di mano d'opera.

La fornitura di manodopera da parte di soggetti a tal fine non autorizzati, in quanto non rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 D. Lgs. n. 276/2003, realizzerebbe una ipotesi di somministrazione irregolare (ex art. 27 D. Lgs. n. 276/2003) e/o fraudolenta (ex art. 28 D. Lgs. n. 276/2003) punita dalla legge.

In conclusione, a parere della scrivente CRA, la domanda della cooperativa di operare presso altri centri estetici con le modalità prospettate nel quesito sopra citato, stante l'attuale normativa non è accoglibile.

Per completezza si comunica che nel caso prospettato non si riscontrano neppure i presupposti (temporaneità del distacco e interesse diretto del distaccante) per poter applicare l'art. 30 del D.lgs. 276/2003 (c.d. legge Biagi) in materia di "distacco" del lavoratore.

Il Presidente CRA

Giacco Cavassini





COMUNE DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO DI SPORTELLO PER LE IMPRESE
COMMERCIO E TUTELA AMBIENTALE

=====
Artigianato fax – 0522/456558

Reggio Emilia, 22 novembre 2007

Prot. n° 12062/06

Regione Emilia Romagna
Attività Produttive
C.A. Dott.ssa Marulli

Oggetto : Attività di estetista – richiesta di parere.

Premesso che è recentemente pervenuta a quest'ufficio richiesta d'informazioni in merito alla possibilità di apertura e iscrizione di cooperativa esercente l'attività di estetista che intenderebbe operare presso altri centri estetisti, già regolarmente autorizzati anche fuori dal territorio comunale e che, pertanto, non indicherebbe alcun locale nella D.I.A. da presentarsi a questo Comune per l'inizio dell'attività.

Si chiede se la sopradescritta ipotesi potrebbe trovare soluzione nell'art. 4 comma 5° della legge 4.1.1990 n°1 laddove prevede che *"..l'attività di estetista può essere svolta presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale .."*.

In attesa di una risposta si porgono

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
D.ssa Mara Garuti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA COMM. REG. ARTIGIANATO
12 DIC 2007
PROT. N. PG/2007/3166 F1
CLASS. 2348 01/07